



COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

**PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI
AI FINI SOLIDARISTICI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 29/11/2016

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – DEFINIZIONE DI “CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI”

ART. 3 – SOGGETTI

ART. 4 – BENI OGGETTO DI CESSIONE AI FINI SOLIDARISTICI

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE AREE

ART. 6 – ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI ESCLUSE DAL PIANO COMUNALE

ART. 7 – DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CESSIONI SOLIDARISTICHE

ART. 8 – CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA

ART. 9 – INIZIATIVE AUTORIZZABILI

ART. 10 – DURATA MASSIMA

ART. 11 – ONERI A CARICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ORGANIZZATORI

ART. 12 – ORARI E LIMITI RUMOROSITA’

ART. 13 – VIGILIANZA E CONTROLLO

ART. 14 – SANZIONI

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente piano comunale disciplina, ai sensi dell'articolo 29 bis della L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 e della DGR n. 5061 del 18 aprile 2013, le attività occasionali di cessione ai fini solidaristici da parte degli enti non commerciali (no profit) di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate su suolo pubblico e suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI “CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI”

Sono considerate “cessioni ai fini solidaristici” le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato beni di cui all'art. 4 del presente regolamento, in cambio di una offerta libera, anche se predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Tali attività, ai sensi di legge, non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.Lgs. n. 460/1997.

ART. 3 – SOGGETTI

Le cessioni ai fini solidaristici di cui all'art. 2 del presente piano possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata.

L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

ART. 4 – BENI OGGETTO DI CESSIONE A FINI SOLIDARISTICI

Le cessioni a fini solidaristici riguardano:

- 1) prodotti alimentari, di modico valore, confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- 2) prodotti non alimentari, di modico valore, di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi, e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Per il posizionamento delle postazioni vengono individuate le seguenti aree:

- a) Piazza Italia Libera
- b) Piazza Duca Uberto Visconti di Modrone
- c) Piazza Papa Giovanni XXIII
- d) Piazza Donatori di Sangue
- e) Via Duca Guido Visconti di Modrone - Parcheggio Cimitero Comunale

Gli enti dovranno mantenere almeno la distanza minima di 50 (cinquanta) metri dagli operatori commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici.

È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

ART. 6 – ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI ESCLUSE DAL PIANO COMUNALE

Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- 1) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
- 2) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.

ART. 7 – DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CESSIONI SOLIDARISTICHE

Le attività disciplinate dal presente piano comunale, non essendo classificate come "attività commerciali" non sono soggette a SCIA ex art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Gli enti che intendono svolgere le attività di cui al presente piano su suolo pubblico e su suolo privato in disponibilità pubblica, devono inviare all'ufficio Commercio del Comune, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico con le seguenti informazioni e documentazioni:

- 1) generalità del legale rappresentante ovvero del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività, allegando copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità;
- 2) copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possano desumere le caratteristiche di ente non commerciale;
- 3) gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune come poter reperire la relativa documentazione, attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente o dell'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge 241/90);
- 4) dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
- 5) indicazione della precisa localizzazione dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima definita dall'art. 5, rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici;
- 6) dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc);
- 7) data, orario e finalità dell'iniziativa;
- 8) tipo di merce offerta in cessione;
- 9) dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva.

La documentazione di cui sopra deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente;

Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'articolo 3 e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all'articolo 5 e provvede ad emettere il provvedimento di concessione del suolo pubblico o di diniego dello stesso.

In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al Comune una comunicazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario, in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma precedente. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario.

L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 (cinque) giorni dall'inizio dell'iniziativa.

In caso di pluralità di iniziative svolte sul territorio del Comune di Cassago Brianza, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale

ART. 8 – CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA

Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate, nell'area indicata, in modo da:

- a) non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile che pedonale, salvo l'emanazione di specifiche ordinanze di regolamentazione della viabilità;
- b) non danneggiare la sede stradale;
- c) non nascondere alla vista la segnalazione stradale, sia orizzontale che verticale;
- d) non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il Comune percepisce introiti tributari;
- e) non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

È ammesso l'uso di insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente l'indicazione dell'ente promotore, lo scopo perseguito con la raccolta fondi, la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Non è ammesso l'utilizzo di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

ART. 9 – INIZIATIVE AUTORIZZABILI

Il numero massimo annuale delle iniziative di cessioni ai fini solidaristici è fissato in 10 (dieci).

Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili verranno suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma saranno in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

Il numero massimo annuale delle iniziative di cessioni a fini solidaristici da parte dello stesso ente è fissato in 3 (tre).

Dopo 2 (due) iniziative consecutive nello stesso anno di cessioni ai fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, è possibile autorizzare la successiva iniziativa solo qualora i beni oggetto della cessione ai fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, anche se appartenete allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

Sul territorio comunale è possibile svolgere contemporaneamente iniziative di cessioni ai fini solidaristici da parte di soggetti diversi fino ad un numero massimo di 3 (tre).

Sul territorio comunale possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto dal presente piano, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

ART. 10 – DURATA MASSIMA

La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 (due) giorni.

Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

ART. 11 – ONERI A CARICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ORGANIZZATORI

Gli enti non commerciali organizzatori di tali attività devono garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico, con particolare riguardo ai collegamenti elettrici o idraulici.

La pulizia dell'area occupata dalla postazione è interamente a carico dell'organizzazione.

ART. 12 – ORARI E LIMITI RUMOROSITA'

Le iniziative di cui al presente Piano, potranno essere svolte dalle ore 08,00 alle ore 24,00.

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento comunale sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.

È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti.

È vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLO

Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al Comune, che applica le sanzioni e ne introita i proventi.

ART. 14 – SANZIONI

Le attività di cessione ai fini solidaristici esercitate in violazione delle previsioni del presente piano comportano l'applicazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00# ad un massimo di € 500,00# in base ai criteri di cui all'articolo 11 della Legge 689/1981.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

Il Piano viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Cassago Brianza.

Per quanto eventualmente non previsto si fa espresso rimando alle disposizioni di legge vigenti in materia.